



TRIBUNALE DI PADOVA

SEZIONE I CIVILE

DISPOSIZIONI DI CUSTODIA, STIMA E VENDITA

Il Giudice dell'Esecuzione,

letta l'istanza di vendita depositata dal creditore procedente;

ritenuto di dover disporre la sostituzione del custode ai sensi dell'art. 521 c.p.c.;

DISPONE

la sostituzione del custode nominando a tal fine Istituto Vendite Giudiziarie – Padova, con effetti decorrenti dalla data di asporto dei beni medesimi;

ORDINA

che, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, il nominato custode provveda – ove necessario, richiedendo l'assistenza di fabbro di propria fiducia e della forza pubblica – alla ricognizione e all'asporto dei beni pignorati, previo invio, al debitore, di comunicazione contenente la data e l'orario dell'accesso, trasportandoli presso la propria sede o altri locali di propria disponibilità (salva che, accertata la non trasportabilità con l'impiego dei mezzi usualmente utilizzati, previa istanza tempestivamente formulata e motivata al Giudice dell'Esecuzione, intervenga l'autorizzazione alla custodia dei beni nel luogo in cui si trovano);

ritenuta la necessità di provvedere alla stima dei beni pignorati ai sensi dell'art. 532 c.p.c.;

NOMINA

stimatore Istituto Vendite Giudiziarie – Padova, che procederà alla determinazione del valore dei beni pignorati secondo criteri di realizzo a breve termine, computando ed indicando, in caso di custodia *in loco*, anche i costi relativi all'asporto dei beni stessi; lo stimatore Istituto Vendite Giudiziarie – Padova è sin da ora autorizzato ad avvalersi, se necessario, dell'assistenza di un tecnico di settore, le cui generalità dovranno risultare nella relazione di stima, nonché a procedere



alla stima cumulativa dei beni che presentino destinazione o funzionalità unitaria, ove ciò risulti opportuno e vantaggioso ai fini della vendita, con formazione dei corrispondenti lotti;

DISPONE

che la relazione di stima, corredata di relativa documentazione fotografica, e redatta anche su supporto informatico, in formato compatibile ai fini della successiva pubblicità, sia depositata nel fascicolo telematico, nel termine di quaranta giorni dalla ricognizione, e sia quindi immediatamente comunicata, anche a mezzo fax o posta elettronica, a cura dello stesso nominato stimatore, al creditore e al debitore, che, ove interessati, potranno formulare osservazioni, per iscritto, nei successivi quindici giorni. In caso di osservazioni sarà cura del custode/stimatore rimettere gli atti al Giudice dell'Esecuzione;

ritenuta la necessità di procedere alla vendita ai sensi degli artt. 503 e 532 c.p.c.;

ritenuto, altresì, di disporre la vendita senza incanto, non risultando probabile che dalla vendita all'incanto possa ricavarsi un prezzo superiore della metà rispetto al valore individuato dal nominato stimatore;

ORDINA

la vendita asincrona telematica dei beni indicati nel verbale di pignoramento (eventualmente accorpati in lotti) al prezzo di stima, delegando a tal fine Istituto Vendite Giudiziarie – Padova; pone sin da ora a carico del creditore procedente un fondo spese di € 350,00 da versarsi in favore di Istituto Vendite Giudiziarie – Padova entro 30 giorni dalla data del presente provvedimento, avvertendo il detto creditore che in caso di omissione nel versamento del fondo spese, gli atti verranno trasmessi al Giudice dell'Esecuzione per l'eventuale declaratoria di improcedibilità;

DISPONE

- 1) la pubblicazione dell'avviso di vendita a cura di Istituto Vendite Giudiziario – Padova sul portale del Ministero della Giustizia in un'area pubblica denominata "Portale delle Vendite Pubbliche" a norma dell'art. 161 *quater* disp. att. c.p.c. in conformità alle specifiche tecniche del Ministero della Giustizia in un termine non inferiore a 10 giorni prima della data fissata per l'esame delle offerte;



- 2) la pubblicazione dell'avviso di vendita a cura di Istituto Vendite Giudiziarie – Padova sul sito www.ivgpadova.it e su altri siti individuati dal commissionario delegato alla vendita che provvederà anche a scegliere il gestore della vendita telematica;
- 3) il deposito nel fascicolo telematico dell'esecuzione, a cura di Istituto Vendite Giudiziarie – Padova, dell'avviso di vendita;
- 4) che Istituto Vendite Giudiziarie – Padova consenta a tutti gli interessati all'acquisto la disamina dei beni oggetto di procedura, ciò nei tempi e con le modalità ritenute più consone ma comunque tali da adottare tutti gli accorgimenti necessari perché ciascun interessato non venga contattato o identificato dagli altri;

DISPONE INOLTRE

- 1) che la vendita venga eseguita al prezzo base di cui alla perizia di stima che verrà depositata in atti, fissando per l'incombente la prima data utile;
- 2) che la vendita venga tenuta presso la sede di Istituto Vendite Giudiziarie – Padova o in altri locali di cui quest'ultimo abbia la disponibilità o presso il luogo del pignoramento qualora sia stata pronunciata l'autorizzazione a custodire ivi i beni;
- 3) che le offerte di acquisto telematiche vengano presentate con le modalità ed entro il termine indicati da Istituto Vendite Giudiziarie – Padova nell'avviso di vendita;
- 4) che in caso di unica offerta, il bene sarà aggiudicato all'unico offerente; in caso di pluralità di offerte, anche qualora siano state presentate istanze di assegnazione, si svolgerà una gara tra gli offerenti (con prezzo-base corrispondente all'offerta più alta e con rilancio minimo pari al 10% circa sul prezzo più alto) e il bene sarà aggiudicato al miglior offerente;
- 5) che, nel caso in cui il creditore abbia presentato l'istanza di assegnazione dei beni e non siano proposte valide offerte d'acquisto entro il termine del primo esperimento, il delegato terminerà le operazioni e trasmetterà gli atti al Giudice dell'Esecuzione per consentire l'assegnazione dei beni pignorati per un valore corrispondente a quello fissato per il primo esperimento;
- 6) nel caso in cui abbia avuto esito negativo anche il terzo esperimento di vendita, il delegato restituirà gli atti al Giudice dell'Esecuzione per consentirgli di provvedere in merito alla



chiusura della procedura ai sensi dell'art. 532 c.p.c. o alle eventuali istanze ex art. 540-*bis* c.p.c.;

FISSA

l'udienza del 8.10.26 a trattazione scritta per il rendiconto di Istituto Vendite Giudiziarie – Padova e per l'eventuale distribuzione del ricavato;

DISPONE

che si dia comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e ad Istituto Vendite Giudiziarie – Padova per gli adempimenti di competenza.

Padova, 10/06/2026

Il Giudice dell'Esecuzione

dott.ssa Alessandra Cagnotto

